

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI

PALERMO

Reg. Cone. n° 4
Reg. n° 172

L'anno millenovecentonovantadue addì 13 del mese di febbraio
innanzi a me Capitano di fregata (CP) Sergio FRESTA

Ufficiale designato a ricevere gli atti di concessione di
demanio marittimo, giusta decreto del Capo del Compartimento
Marittimo di Palermo n. 8 del 31-1-1985, emanato in
dipendenza dell'art.9 del Regolamento d'Esecuzione al Codice
della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952 n.328, alla

presenza dei Signori: ZAFONTE Silvana nata il 25-12-54
Castellana S. (PA) e GAMBINO Antonino nato a Palermo
il 15-4-54 si sono costituiti:

DA UNA PARTE

Il Contrammiraglio (CP) Antonino PETRALIA, Capo del Comparti-
mento Marittimo di Palermo, in rappresentanza dell'Amministra-
zione Marittima, a termine dell'art.9 del Regolamento predet-
to, il quale dichiara che alla Capitaneria da Lui rappresen-
tata è attribuito il codice fiscale 80016300826

E DALL'ALTRA

l'Ing. Giuseppe CASTELLUCCI e Avv. Rocco CURCIO i quali inter-
vengono nella qualità di Amministratori Delegati della
Società MONDELLO - IMMOBILIARE ITALO BELGA, con sede di eser-
cizio in Palermo Via Folengo n.11 -Codice fiscale:00110120821



UFFICIO REGISTRO ATTI PUBBLICI - PALERMO

522.000

2917

FEB 1993

24

24

1993

24

per di cui L. *Cinquecentoventiduemila*

per *per M.V.M.*

L'ISCRITTORE CAPO R. E. REGGENTE

D. Amico (dott. Alberto)

IL CASSIERE P. LE BELGENSE

(M. Boranno)



giusto atto costitutivo in Notar Eduardo Dubost da Bruxelles in data 10.8.1909 e certificato del Tribunale di Palermo rilasciato in data 27.1.1988, tuttora valido non essendo intervenuta alcuna modifica societaria, dal quale risulta che Amministratori Delegati sono l'Ing. Giuseppe CASTELLUCCI e l'Avv. Rocce CURCIO con poteri di firma congiunta

SI PREMETTE

che con atto pubblico stipulato presso questa Capitaneria di Porto in data 25.5.1948, approvato con Decreto Ministeriale dell'1/6/1948 e registrato a Palermo il 30/6/48 al n.831, venne concesso alla Società "MONDELLO" IMMOBILIARE ITALO BELGA l'occupazione e l'uso di mq.20.370,35 di suolo demaniale marittimo e mq.5.679,50 di specchio acqueo per la durata di anni 21 allo scopo di esercirvi uno stabilimento balneare in cemento armato e di impiantarvi delle capanne in legno smontabili, atto successivamente prorogato sino al 9.8.1989 con atti suppletivi del 26.11.54 e del 26.2.70 al fine di consentire alla Società concessionaria l'ammortamento delle spese sostenute per l'ampliamento, modifica e ammodernamento del complesso balneare, verso il pagamento dell'ultimo canone annuo di L.26.050.000= (ventiseimilionicinquantamila); - che con istanza del 4.6.1987 la Società MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA ha richiesto a questa Capitaneria il rinnovo della concessione con altro atto pluriennale presentando un progetto di risistemazione della concessione;

- che con successiva istanza datata 18.7.1988 la Società MONDELLO nelle more dell'istruttoria per il nuovo atto formale ha chiesto a questa Capitaneria il rilascio di un atto di concessione provvisoria ai sensi dell'art.10 del Regolamento d'esecuzione al Codice della Navigazione.

- Che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota n.40008 del 7.12.1988 ha autorizzato che la concessione, nelle more dell'istruttoria, venga regolata con atto di concessione provvisoria ai sensi dell'art.10 del Regolamento d'esecuzione al Codice della Navigazione alle seguenti condizioni:

a) mantenimento della spiaggia libera con fronte a mare di metri 200 fra lo stabilimento in muratura ed il porto;

b) destinazione ad uso pubblico per l'esercizio di attività nautiche di un'altra zona con fronte a mare di metri 30 in prossimità della Piazza di Valdesi compresa tra lo stabilimento balneare militare e l'inizio dello stabilimento balneare cui trattasi;

c) creazione di due varchi per l'accesso del pubblico alla battigia di cui uno verso Valdesi parallelo alla zona destinata alle attività nautiche di cui al punto precedente ed un secondo varco verso il centro adiacente allo stabilimento in muratura lato Valdesi;

d) eliminazione delle cabine poste a confine lato monte della area in concessione, le cui operazioni sono state iniziate a



58 ft
AM
[Signature]

partire dal lato Valdesi e dovranno essere completate entro la prossima stagione balneare.

- Che in data 25.8.1989 è stato stipulato presso questa Capitaneria l'atto di concessione provvisoria ai sensi dello articolo 10 del Regolamento al Cod.Nav. per il periodo 9.8.1989-31.12.1990; rinnovato in data 8.4.1991 per il periodo 1.1.1991-31.12.1991;

- che con istanza del 9.9.1991 la Società MONDELLO ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione provvisoria nelle more della stipula dell'atto pluriennale;

- che l'iter istruttorio sulla richiesta di concessione pluriennale, non si è ancora concluso e che l'Ass.Reg.le Territorio ed Ambiente ha autorizzato il rinnovo della licenza provv. ex art.10 Reg. Cod. Navigazione con nota n.2304 del 19.03.1991.

Art. 1

La concessione di cui alle premesse per il periodo intercorrente tra il giorno 1.1.1992 ed il giorno 31.12.1992 è rinnovata con il presente atto.

Art. 2

In conseguenza dell'avvenuto passaggio delle opere costruite dal concessionario in proprietà dello Stato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della Navigazione l'oggetto della presente è modificato nel senso che fanno parte della presente concessione oltre l'area demaniale prevista nello scaduto



atto anche le opere su di essa realizzate tutte elencate e descritte nel Testimoniale di Stato redatto dall'Ufficio Tecnico Erariale di Palermo in data 8.11.1988.

Art.3

Sull'area in concessione dovrà essere operata la sistemazione disposta dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota n.40008 del 7.12.1988 consistente in:

- a) mantenimento della spiaggia libera con fronte a mare di metri 200 fra lo stabilimento in muratura ed il porto;
- b) destinazione ad uso pubblico per l'esercizio delle attività nautiche di un'altra zona con fronte a mare di metri 30 in prossimità della Piazza di Valdesi compresa tra lo stabilimento balneare militare e l'inizio dello stabilimento balneare cui trattasi;
- c) creazione di due varchi per l'accesso del pubblico alla battigia di cui uno verso Valdesi parallelo alla zona destinata alle attività nautiche di cui al punto precedente ed un secondo verso il centro adiacente allo stabilimento in muratura lato Valdesi;
- d) eliminazione delle cabine poste a confine lato monte della area in concessione, le cui operazioni sono state iniziate a partire dal lato Valdesi e dovranno essere completate entro la prossima stagione balneare.

Art.4

In riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in



Scft
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

corrispettivo della concessione il concessionario si obbliga

di pagare l'annuo canone provvisorio di L. 26.050.000

(ventiseimilioni e cinquecentomila) con decorrenza
dalla data di scadenza dell'atto che si rinnova.

Il concessionario si obbliga di corrispondere, anche se la
concessione non è rinnovata, la maggior misura che verrà de-
terminata ai sensi della legge 692/1981 - L.160/1989 e n.165
e successiva modifica.

Detto canone è stato pagato dal concessionario in unica solu-
zione anticipata per tutto il periodo di validità del presen-
te atto, per una somma complessiva di L. 26.050.000

(ventiseimilioni e cinquecentomila), all'Ufficio
Finanziario competente, come risulta dalla bolletta n. 9200/1969
del 10-2-1992.

Art.5

Restano in vigore, in quanto applicabili, tutte le clausole
contenute nel cessato atto di cui in premessa.

Art.6

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il
presente atto il concessionario ha presentato fidejussione
del Banco di Roma n. 3600 rilasciata in data 12-2-1992
per una somma di L. 52.100.000 (cinquantaduemilioni centomila)
pari al doppio di due annualità del canone annuo provvisorio
nell'intesa che tale fidejussione potrà essere revocata dopo
che l'atto definitivo di concessione sarà entrato in vigore e

sempre che siano state adempiute dal concessionario tutte le condizioni stabilite nel presente atto.

La fidejussione sarà revocata anche nel caso in cui l'Amministrazione per sua volontà non intenda addivenire alla concessione definitiva, sempre che il concessionario abbia esattamente osservato tutte le disposizioni del presente atto.

Art.7

Il concessionario ha pagato la tassa di concessione governativa per la presente concessione provvisoria, come risulta dalla bolletta n. 0576 del 20-2-32.

Art.8

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il domicilio in Palermo Via Folengo n.11. Richiesto io Ufficiale designato a ricevere gli atti di concessioni demaniali marittime, ho ricevuto e pubblicato il suesteso atto di concessione provvisoria mediante lettura fattane ad alta ed intellegibile voce, in presenza dei testimoni e delle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n.2 fogli di carta bollata scritto su n. 6 facciate e n. 19 righe.

IL CONCESSIONARIO

PER L'AMMINISTRAZIONE M/HA

